

DOTT. STEFANO ANDREANI

Commercialista - Revisore legale

C.T.U.: Per la Circolare A.d.E. 9/2018 la fattura deve essere emessa nei confronti del Tribunale

Segnalo la chiara presa di posizione della Circolare dell'Agenza delle Entrate n. 9 del 7/5/18, punto 4.2, sulla fatturazione dei compensi ai C.T.U.

La Circolare si occupa dei riflessi in tema di split payment, ma il principio affermato ha valenza generale: *"il CTU deve ritenersi obbligato... ad emettere fattura ... nei confronti dell'Amministrazione della giustizia ..., in cui si evidenzia, tuttavia, che la "solutio", avviene con denaro fornito dalla/e parte/i"*

In punto di diritto, la motivazione appare effettivamente corretta: *"la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia"* (Cass. 1023/2013), il C.T.U. fornisce effettivamente la sua prestazione al Giudice e solo indirettamente alle parti; ci permettiamo però tre osservazioni sul piano pratico:

- in primo luogo, ci risulta che la prassi assolutamente generale sia di segno opposto, e le fatture vengano emesse intestate alla parte o alle parti che ne sostengono (o anticipano) il costo
- in secondo luogo, così facendo la parte o le parti pagano un'IVA che non possono detrarre, e l'Amministrazione Giudiziaria si trova a beneficiare di IVA a credito che non ha pagato (non ci pare certo proponibile che la parte o le parti paghino solo l'imponibile e l'IVA sia a carico del Tribunale, che la potrà detrarre)
- in terzo luogo, se ciò vale per i C.T.U., a pari o addirittura maggior ragione ciò dovrebbe valere per gli altri ausiliari di giustizia, dai periti, ai legali delle procedure, ai Curatori fallimentari, commissari e liquidatori giudiziali: sono tutti soggetti che sono incaricati dal Tribunale, spesso sono per tale lavoro Pubblici Ufficiali, al Tribunale rispondono del loro operato, il Tribunale ne determina il compenso e il Giudice Delegato emette il relativo mandato di pagamento.

Alcune perplessità quindi esistono ma, al di là di esse, non possiamo che prendere atto di questa presa di posizione dell'Agenza segnalandone da un lato le conseguenze, dall'altro la fondatezza in diritto, che non ci pare consenta di attendercene la disapplicazione da parte degli Uffici.

(Dott. Stefano Andreani)

Si allega il citato punto 4.2 della Circolare dell'Agenza delle Entrate n.9 del 7/5/18

4.2 Oneri CTU a carico di soggetti split payment

Altra fattispecie particolare che viene in rilievo, riguarda le modalità di liquidazione dei compensi ed oneri accessori dovuti ai consulenti tecnici d'ufficio, cd. CTU, che operano su incarico e come ausiliari dell'Autorità Giudiziaria.

In particolare, in tali casi occorre valutare se per l'obbligato al pagamento del compenso liquidato dal giudice a favore del CTU possa trovare applicazione la disciplina della scissione dei pagamenti.

Al riguardo, appare utile richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “in ragione della finalità propria della consulenza di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche competenze, la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente nell'interesse comune delle parti” (Cass. civ, Sez. III, n. 1023 del 2013).

Secondo tale giurisprudenza, pertanto, “È noto che l'attività del consulente tecnico di ufficio è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia” (Cass. civ, Sez. III, n. 1023 del 2013), “sicché bene il relativo compenso è posto a carico solidalmente a carico di tutte le parti, restando solo i rapporti interni tra queste regolati dal principio della soccombenza” (Cass. civ., Sez, VI, Ord. n. 23522 del 2014).

Con riguardo ai compensi e onorari, relativi alle prestazioni rese dal CTU, si è dell'avviso, pertanto, che titolare passivo del rapporto di debito sia la parte esposta all'obbligo di sopportare l'onere economico.

Tale soggetto, è tenuto, in base al provvedimento del Giudice - che costituisce titolo esecutivo - al pagamento del compenso per prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione-prestazione, a favore dell'Amministrazione della giustizia, committente non esecutrice del pagamento. Ne consegue che il CTU deve ritenersi obbligato ad esercitare la rivalsa ex art. 18 del D.P.R. n. 633 del 1972 e ad emettere fattura ai sensi del successivo art. 21 del citato D.P.R. nei confronti dell'Amministrazione della giustizia (cfr. Circolare n. 9 del 1982), in cui si evidenzia, tuttavia, che la “solutio”, avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice.

In tali fattispecie, la P.A. (Amministrazione della Giustizia), pur essendo riconducibile nell'ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti, non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del CTU.

Per tali motivi si ritiene di escludere l'applicabilità, nel caso specifico, della disciplina della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972.

La predetta soluzione appare coerente ai più recenti chiarimenti resi dalla circolare n. 27/E del 2017 in merito alla disciplina della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, che ha individuato, in un'ottica di semplificazione, le fattispecie escluse dalla scissione dei pagamenti.

Le medesime ragioni di semplificazione sussistono anche nella fattispecie in esame.

In tali ipotesi, infatti, l'applicazione della scissione dei pagamenti comporterebbe l'onere, per la parte obbligata al pagamento del compenso del CTU, di versare a quest'ultimo soltanto l'imponibile mentre l'Iva relativa alla prestazione del CTU dovrebbe essere riversata all'Amministrazione della Giustizia affinché quest'ultima, a sua volta, versi tale importo all'Erario, nell'ambito della scissione dei pagamenti. Tale doppio versamento costituirebbe un aggravio delle procedure e giustifica la non applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti.